ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE IN ALBANIA ED ISTITUZIONE DI TRE NUOVI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

Art. 18

Cessazione dal servizio dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari

Per la cessazione dal servizio dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari per limiti di eta', si osservano le disposizioni dell'art. 19 del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316.

Versione in vigore dal 20 luglio 1940, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali
Estremi	Legge 14 giugno 1940, n. 863
Titolo	Quarto — Limiti di età
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-giudiziario-militare-in-albania-ed-istituzione-di-tre/art-18-cessazione-dal-servizio-dei-magistrati-militari-e-dei-cancellieri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it